

Ing. Carlo Antonio Nesi

via Repubblica 66 Villacidro (SU)

Tel. 0707569860 - 3487553644 e-mail ing.carlonesi@gmail.com

Comune di Lunamatrona

Provincia del Sud Sardegna

Oggetto

VARIANTE ALLE NTA DEL PUC VIGENTE

ART. 2.8 ZONE AGRICOLE

Responsabile del procedimento

Geom. Gianpaolo Setzu

Elaborato

 E_02

Descrizione

NTA PUC: ART. 2.8 - ZONE AGRICOLE

Il Progettista

ing. Carlo Antonio Nesi



ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CAGLIARI

1978 Dott. Ing. CARLO ANTONIO NESI

Data LUGLIO 2022

Revisione

Aggiornamento

Protocollo

2.8 - Zone E - Agricole_variato

Le zone per gli usi agricoli (che costituiscono la restante parte del territorio comunale) sono denominate zone E e riservate alle attività produttive primarie, agricoltura, foreste e relative costruzioni e impianti; sono altresì permesse le costruzioni destinate alla residenza del personale di custodia. Pertanto di norma i fabbricati rurali, ove e come ammessi, sono consentiti soltanto quando siano proposti da (e destinati all'uso di) "agricoltori a titolo principale". Secondo le definizioni delle vigenti leggi, e comunque ad una distanza non inferiore a m. 200 dal perimetro urbano.

Valgono le seguenti norme tecniche:

L'indice fondiario massimo è stabilito in:

- a) 0.03 mc/mq per le residenze;
- **b)** 0,20 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale l'indice massimo di cui al punto a) potrà essere elevato fino a:

- 0,10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee;
- 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazione di ponti radio, ripetitori e simili.

Con deliberazione del Consiglio Comunale l'indice di cui al punto *b*) potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di mt. 200.

Per i punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative.

La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a mt. 500, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con un numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero di equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.

Per i fabbricati ad uso abitazione, non si può superare l'altezza massima di mt. 7,00; i fabbricati devono distare dai confini del lotto non meno di m. 6,00; la distanza dei fabbricati dal filo delle strade pubbliche deve essere superiore a m. 20,00 e m. 6,00 dal filo delle strade interne.

Per l'edificazione di qualunque fabbricato si dovrà dimostrare la possibilità di accesso al lotto mediante una strada che dovrà avere una larghezza minima di 4,00 mt. e dovrà essere collegata con viabilità principale.